



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di Polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la determinazione n. 56431, datata 25 febbraio 2020, del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, n. 18, del 3 marzo 2020, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 930 allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020/2021;

VISTA la determinazione n. 160336, datata 24 giugno 2020, del Comandante Generale della Guardia di finanza, con la quale sono state apportate modifiche alla citata determinazione n. 56431/2020;

VISTA la determinazione n. 176570, datata 10 luglio 2020, del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 21 luglio 2020, al n. 3393, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

VISTE le determinazioni:

- n. 238335, datata 22 settembre 2020, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 7 ottobre 2020, al n. 4448;
- n. 266240, datata 20 ottobre 2020, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 24 novembre 2020, al n. 5144;
- n. 290550, datata 12 novembre 2020, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 24 novembre 2020, al n. 5145,

del Comandante in Seconda della Guardia di finanza con le quali è stata modificata e integrata la composizione del citato Organo collegiale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio Controllo Atti P.C.M., il 31 dicembre 2020, al n. 3026, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2020, tra gli altri, n. 930 allievi marescialli;

VISTE le graduatorie finali di merito allegate al verbale datato 18 gennaio 2021 e redatto dalle Sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, nominate con la suddetta determinazione n. 176570/2020 e successive modificazioni e integrazioni, dalle quali si evince che:

a. per il contingente ordinario:

- sono risultati idonei n. 984 candidati;
- nessun candidato è risultato idoneo per posti riservati:
 - . ai possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
 - . al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio (cc.dd. "congiunti delle vittime del dovere");

b. per il contingente di mare, specializzazione:

- "Nocchiere Abilitato al Comando (NAC)", sono risultati idonei n. 15 candidati;
- "Nocchiere (NCH)", sono risultati idonei n. 20 candidati;
- "Tecnico di Macchine (TDM)", sono risultati idonei n. 19 candidati;
- "Tecnico di Macchine (TDM)" per i posti riservati ai militari del Corpo già in possesso della specializzazione "motorista navale" sono risultati idonei n. 7 candidati;
- "Tecnico dei Sistemi di Comunicazione e Scoperta (TSC)", sono risultati idonei n. 3 candidati;

CONSIDERATO che il bando stabilisce, tra l'altro, all'articolo 23, commi 10 e 11, che qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti i posti:

- a. riservati ai possessori del citato attestato di bilinguismo e ai cc.dd. "congiunti delle vittime del dovere", gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario;
- b. di una o più specializzazioni del contingente di mare, le unità resesi così disponibili sono conferite in aumento al contingente ordinario;

RILEVATO conseguentemente che:

- a. i n. 23 posti complessivamente riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai possessori dell'attestato di bilinguismo e ai cc.dd. "congiunti delle vittime del dovere" e non ricoperti per assenza di candidati idonei, sono conferiti in aumento a quelli disponibili per gli altri candidati idonei del medesimo contingente;
- b. i n. 6 posti non coperti del contingente di mare (n. 2 della specializzazione "Tecnico dei sistemi di comunicazione e di scoperta" e n. 4 della specializzazione "Tecnico di macchine") sono devoluti al contingente ordinario,

D E T E R M I N A

Art. 1

1. Le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al concorso, che fanno parte integrante della presente determinazione, sono approvate.
2. Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine delle graduatorie di cui al comma 1, i candidati collocatisi alle posizioni:
 - a. per il contingente ordinario, dalla n. 1 alla n. 866 inclusa;
 - b. per il contingente di mare, specializzazione:
 - (1) "Nocchiere Abilitato al Comando (NAC)", dalla n. 1 alla n. 15 inclusa;
 - (2) "Nocchiere (NCH)", dalla n. 1 alla n. 20 inclusa;
 - (3) "Tecnico di Macchine (TDM)", dalla n. 1 alla n. 19 inclusa;
 - (4) "Tecnico di Macchine" per i posti riservati ai militari del Corpo in possesso della specializzazione di "motorista navale", dalla n. 1 alla n. 7 inclusa;
 - (5) "Tecnico dei Sistemi di Comunicazione e Scoperta (TSC)", dalla n. 1 alla n. 3 inclusa.

Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 28 gennaio 2021

F.to
(Gen. C.A. Giuseppe Zafarana)